



COMUNE DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del Reg.

OGGETTO: Nuovo Piano di Risanamento AMU. Discussione e approvazione ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. n. 175/2016 (TUSP).

ADUNANZA DEL 16 NOVEMBRE 2023

L'anno duemilaventitre il giorno sedici del mese di novembre alle ore 17:00, in Ariano Irpino, nella Sala Consiliare "Giovanni Grasso", a seguito di regolare avviso di convocazione del Presidente del Consiglio, prot. n. 26759 del 10/11/2023 si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, in unica convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Luca Orsogna, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 11 e assenti, sebbene invitati, n. 6 come segue:

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
Franza Enrico	x		Scarpellino Marisa		x
Orsogna Luca	x		Albanese Giuseppe	x	
Capozzi Giovambattista		x	La Carità Marco	x	
Grasso Maria Teresa	x		Luparella Marcello	x	
Cervinaro Laura	x		Mazza Emerico Maria		x
Melito Andrea	x		Della Croce Antonio	x	
Pietrolà Valentina		x	La Vita Giovanni		x
Marinaccio Giovanni	x		Tiso Daniele		x
Cardinale Roberto	x				

Sono presenti, altresì, e partecipano alla seduta senza diritto al voto, gli Assessori:

Vallone Grazia, La Braca Toni, Molinario Pasqualino, Perito Angela, De Gruttola Maria Elena.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Concettina Romano, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale richiesto per la validità dell'adunanza, invita i Consiglieri alla trattazione del seguente argomento all'ordine del giorno: "Nuovo Piano di Risanamento AMU. Discussione e approvazione ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. n. 175/2016 (TUSP)". Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati inviati ai singoli componenti a mezzo PEC nei termini e con le modalità prescritte dal Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 27/01/2003.

Il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura del secondo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto *"Nuovo Piano di Risanamento AMU. Discussione e approvazione ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. n. 175/2016 (TUSP)"*, come risulta dalla trascrizione della registrazione audio allegata al presente atto (Allegato X).

Alle ore 17:04 entra in aula il Consigliere Comunale La Vita Giovanni. Alle ore 17:15 entra in aula la Consigliera Comunale Scarpellino Marisa. Alle ore 17:42 entra in aula il Consigliere Comunale Capozzi Giovambattista. Pertanto sono presenti n. 14 Consiglieri Comunali ed assenti n. 3 Consiglieri Comunali (Pietrolà Valentina, Mazza Emerico Maria, Tiso Daniele).

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Amministratore Unico dell'AMU, dott. Fioriello Antonio, come risulta dalla trascrizione della registrazione audio allegata al presente atto (Allegato X);

Uditi gli interventi che si sono susseguiti nel corso della discussione, così come riportati nella trascrizione della registrazione audio della seduta allegata al presente atto (Allegato X);

Premesso:

- che il Comune di Ariano Irpino detiene la partecipazione del 100% della società AMU S.p.A., costituita in S.p.a. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 24 giugno 2003, ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. n. 267/2000, a seguito di trasformazione dell'Azienda Speciale Trasporti Pubblici Arianese, costituita a sua volta con delibera di C.C. n.17 del 27 marzo 2000;
- che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 17 dicembre 2014, si stabiliva, tra l'altro, l'affidamento in house del servizio pubblico di linea per il trasporto persone su gomma alla suddetta società;
- che con contratto del 29 dicembre 2014 veniva affidato da parte del Comune il servizio di trasporto pubblico locale su gomma nell'ambito del Comune di Ariano Irpino;
- che, con deliberazione di G.C. n. 124 del 26 giugno 2012, integrata con successiva deliberazione n.141 del 27 luglio 2012, veniva affidato all'A.M.U. S.p.a., in via sperimentale e provvisoria, il servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento della città, a supporto della Polizia Municipale, per anni uno previa stipula di apposita convenzione;
- che, con successive deliberazioni giuntali, l'affidamento del servizio di controllo di cui sopra veniva riaffidato alla società che attualmente ancora lo svolge;
- che, con contratto di servizio stipulato in data 02 dicembre 2014, tra la Provincia di Avellino e la società AMU Spa, veniva affidato il servizio di trasporto pubblico su gomma per l'anno 2014, successivamente prorogato per gli anni 2015 e 2016 e attualmente in essere;
- che con successiva convenzione tra la Provincia di Avellino e il Comune di Ariano Irpino, sottoscritto 5 ottobre 2017, veniva ulteriormente prorogato il servizio di trasporto sino al 31.12.2017 salvo ulteriori proroghe attualmente in essere;
- che, con la deliberazione di C.C. n. 54 del 12/09/2017 sono state, tra l'altro, apportate modifiche statutarie per l'adeguamento alla normativa Madia;

- che il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, pubblicato sulla GURI n. 210 del 08 settembre 2016, ha apportato modifiche alla disciplina delle società partecipate degli enti territoriali, limitando il ricorso alle stesse al fine di favorire la libera concorrenza dei mercati per l'affidamento dei servizi e l'esternalizzazione delle attività degli enti medesimi;

- che il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica ha riordinato la legislazione sulle società partecipate dalla pubblica amministrazione, disponendo opportunamente tutta una serie di abrogazioni di norme il cui coordinamento era divenuto sempre più arduo per gli operatori del settore.

Visto in particolare l'art. 20 del suddetto decreto legislativo.

Visto l'ultimo bilancio d'esercizio approvato dell'AMU S.p.a., relativo all'esercizio 2022, in cui si rileva che il patrimonio netto è passato da euro 601.042 ad euro 249.010 con una variazione negativa pari ad euro 352.031.

Ritenuto che il Comune di Ariano Irpino con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 31 dicembre 2022 ha approvato il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni possedute in ottemperanza dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Considerato che per la società AMU spa nel piano di revisione ordinaria delle partecipazioni di cui alla D.C.C. n. 78 / 2022 si prevedeva *il mantenimento della società con adozione di un piano di razionalizzazione in considerazione:*

- *Comunque la sospensione ex articolo 10 comma 6 bis del dl 77/2021 rende possibile la presentazione di un nuovo piano di risanamento che operi in modo tale da raggiungere l'equilibrio economico finanziario entro l'esercizio 2023 considerate le gravi perdite che si prospettano nel 2022. Un nuovo piano di risanamento deve operare su fattori non condizionabili dalla precaria e pregiudicata continuità aziendale.*

Considerato altresì che:

- l'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP) consente alle P.A. di detenere partecipazioni dirette o indirette esclusivamente in società "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali", che svolgano una delle attività elencate nel comma 2 del citato art. 4, tra le quali rientra la produzione di un servizio di interesse generale;

- il citato art. 4 del D. Lgs. 175/2016 va letto in combinato disposto con l'art. 2 del medesimo decreto che, così, definisce i servizi di interesse generale: "le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale";

- l'art. 4 illustra le "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", legittimando, da questo fondamentale punto di vista, la detenzione della partecipazione

da parte del Comune, trattandosi, nel caso di AMU S.p.A. di società che si dedica alla “produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi” (cfr. art. 4, c. 2, lett. a).

Considerato, altresì, che nel piano di razionalizzazione approvato con Delibera C.C. n. 78 del 31 dicembre 2022, in merito alla società in house partecipata al 100% dal Comune, si disponeva:

“-di procedere, altresì, al mantenimento dell'AZIENDA DI MOBILITA' UFITANA S.P.A., il cui piano di razionalizzazione è in corso di attuazione, in quanto:

- alla società è stato affidato il servizio di trasporto scolastico al fine di raggiungere un fatturato pari a € 1.000.000,00 ex art. 20 co. 2 del TUSP, considerata l'indispensabilità della stessa per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente nell'ambito del servizio di trasporto pubblico locale;

-l'articolo 10 comma 6 bis del dl 77/2021 ha disposto che l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, nè ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

-il Consiglio Comunale stabilisce sin d'ora l'indirizzo della redazione di un nuovo Piano di Risanamento che garantisca la continuità aziendale nel triennio e il pareggio di bilancio già a partire dall'anno 2023, a causa della pendenza della gara di affidamento TPL da parte della Regione Campania e del possibile venir meno della commessa regionale e il relativo finanziamento a favore del Comune di Ariano Irpino e, solo in subordine, la messa in liquidazione della società alla luce delle considerazioni risultanti dalla relazione dell'Amministratore Unico dell'AMU allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato B)”.

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, necessario precisare che l'Azienda di Mobilità Ufitana spa svolge un servizio di interesse generale strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e, dunque, che il Comune di Ariano Irpino ha tutto l'interesse a mantenere la partecipazione nel suddetto soggetto.

Visto, in particolare, l'art. 14 del TUSP (D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) che prevede:

“1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di

partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5;

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482 ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma..”

Visto l'aggiornamento del Piano Industriale e di Risanamento 2023-2025 presentato dall'Amministratore Unico e acquisito al protocollo dell'Ente con il n. 25754 del 30 ottobre 2023 al socio unico comune di Ariano Irpino in cui si prevede, tra l'altro:

- l'aumento di Capitale sociale con conferimento di cassa di 352.000,00 € per abbattimento debitoria pregressa;
- l'aggiornamento del nuovo contratto di servizio di TPL per 88.154,00€ annui e per € 10.000 in più per il servizio relativo al controllo della sosta dal 2024 in poi;
- un corrispettivo una tantum pari a 98.862,00€ nel 2023 in considerazione degli incrementi dell'energia e del costo del personale;

Ravvisato, pertanto, che:

- l'attuale situazione economico-finanziaria della società richiede, come evidenziato nel Piano Industriale e di Risanamento, interventi immediati da parte del socio, finalizzati al rafforzamento economico-patrimoniale da realizzarsi attraverso:

- la rimodulazione del corrispettivo del servizio a far data dal 2024, con aggiornamento del contratto di servizio in cui si preveda un incremento del corrispettivo di circa 88.154,00€ annui;
- il ripianamento delle perdite di esercizio riportate a nuovo nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 175/2016;
- il rafforzamento patrimoniale attraverso una ricapitalizzazione **parziale** della società;
- le iniziative da intraprendere devono essere analizzate alla luce delle disposizioni in materia di crisi d'impresa contenute nel Testo Unico delle società partecipate ed in modo particolare al contenuto dell'art. 14;

-la gestione del rischio di impresa che ordinariamente è affidata alle decisioni degli amministratori e alle libere scelte di investimento dei soci, richiede una peculiare attenzione quando si tratta di società

“a partecipazione pubblica”, di società cioè nelle quali è presente, in modo diretto o indiretto, un investimento di denaro pubblico, e in taluni casi, alle quali è stato affidato l’esercizio di servizi pubblici essenziali;

- una scarsa attenzione del socio pubblico rispetto all’efficiente e razionale uso delle risorse presenti nel patrimonio della società, infatti, ha più volte consentito sprechi giunti all’attenzione della giurisprudenza civile e contabile;

- per questo motivo il legislatore ha dettato una disciplina che, pur mirando a porre vincoli e limiti d’azione al socio pubblico, va oltre mirando sia a favorire la prevenzione e il superamento della situazione di crisi, sia a disciplinarne le conseguenze.

Analizzate le disposizioni dei trattati dell’Unione Europea (art. 106 TFUE, già art. 86 TCE), *le quali vietano che soggetti che operano nel mercato comune beneficino di diritti speciali o esclusivi, o comunque di privilegi in grado di alterare la concorrenza “nel mercato”, in un’ottica macroeconomica. Il medesimo art. 6, comma 19, peraltro, offre la possibilità alla p.a. di derogare a tale divieto, nelle ipotesi espressamente previste:*

a) dei trasferimenti conseguenti ad obbligazioni pubbliche già assunte (trasferimenti effettuati in ragione di convenzioni, contratti di servizio e di programma) per lo svolgimento del servizio di pubblico interesse;

b) per operazioni rese necessarie da eventi eccezionali (mediante una procedura particolarmente gravata e demandata, in ultima analisi, sia a valutazioni di tipo politico che a verifiche di legalità).

Visto e richiamato in stralcio riassuntivo il parere espresso nella deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, n. 24/2017/PAR e la numerosa giurisprudenza contabile formatosi sia nell’esercizio della funzione consultiva che in sede di controllo sulle gestioni finanziarie degli enti locali, in essa richiamata (cfr. Sezione regionale di controllo Abruzzo, deliberazione n. 279/2015/PAR Sezione regionale controllo Lombardia, deliberazione n. 42/2014/PAR e n. 260/2015/PRSE; Sezione regionale di Controllo Piemonte, deliberazione n. 159/2014/PRSE, Sezione Regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 82/2013/PAR) in base al quale “...*il soccorso finanziario nei confronti degli organismi partecipati rimane, anzitutto, precluso senz’altro allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio presa in considerazione dall’art. 6, co. 19. del D.L. 31 maggio 2010, nr. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, nr. 122, con disposizione oggi ripresa e confermata dall’art. 14, co. 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 175/2016... ..Un Ente locale che intenda assorbire a carico del proprio bilancio i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato è tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziano in particolare le ragioni giuridico-economico dell’operazione, le quali, dovendo essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile, non possono non implicare, tra l’altro, una previa e adeguata verifica delle criticità che generano le perdite, i necessari accertamenti volti ad individuare responsabilità gestionali imputabili agli amministratori societari, nonché una compiuta valutazione circa l’opportunità della conservazione in vita dell’organismo partecipato o del semplice mantenimento della partecipazione, ossia della convenienza economico finanziaria di tale modalità di gestione del servizio rispetto ad altre alternative possibili... ..Non sussiste a carico del Comune socio (anche se unico) alcun obbligo di soccorso finanziario, il quale, al contrario, deve essere sempre supportato da un interesse pubblico puntuale e concreto individuato secondo i criteri sopra ricordati (cfr. Sezione Controllo Lombardia, deliberazione n. 224/2016/PRSE)... ..si richiama la necessità che tali scelte siano compatibili con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità*

dell'azione amministrativa con l'obbligo per gli amministratori societari di adottare adeguati piani di risanamento al verificarsi di indicatori di crisi aziendali”.

Visti i pareri favorevoli resi dagli organi di controllo della società Amu, ossia da parte del Collegio Sindacale e da parte del Revisore Legale trasmessi e acquisiti al protocollo dell'Ente in allegato alla nota prot. n.25754 del 30.10.2023, con la quale l'Amministratore Unico trasmetteva il nuovo Piano di Risanamento.

Vista la relazione/parere resa dal Dirigente dell'Area Finanziaria in merito a detto aggiornamento del Piano di cui si allega copia alla presente per farne parte e integrante e sostanziale della stessa, prot. n. 27025 del 14.11.2023.

Visto il verbale del Comitato di Controllo Analogo del 14.11.2023, acclarato al protocollo dell'ente con il n. 27033 del 14.11.2023, di cui si allega copia alla presente per farne parte e integrante e sostanziale della stessa.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ex art. 239 del D. Lgs. 267/2000, acquisito al protocollo dell'Ente con nota prot. n. 27147 del 15.11.2023.

Valutato il Piano Industriale e di Risanamento 2023-2025 della Società AMU S.p.A. presentato dall'Amministratore Unico.

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione.

Richiamati:

- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- i principi e la vigente legislazione europea in tema di aiuti di stato;
- il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale.

Con votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti: 14

Voti favorevoli: 10

Astenuti: 4 (Della Croce Antonio, La Vita Giovanni, La Carità Marco, Luparella Marcello)

DELIBERA

- 1) Di approvare** le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare** il Piano Industriale e di Risanamento 2023-2025 della Società AMU S.p.A. ex art.14, comma 4, D. Lgs. n 175/2016 AMU, allegato al presente atto come sua parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**);
- 3) Di demandare** all'Amministratore Unico della Società AMU S.p.A. tutti gli adempimenti previsti nel Piano Industriale e di Risanamento 2023-2025, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 14, comma 5, del D. Lgs. 175/2016;

- 4) **Di demandare** al Dirigente dell'Area Finanziaria l'adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione.

Inoltre, successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti: 14

Voti favorevoli: 10

Astenuti: 4 (Della Croce Antonio, La Vita Giovanni, La Carità Marco, Luparella Marcello)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Dirigente Area Finanziaria, a norma dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, come riportato nella nota prot. n. 27025 del 14.11.2023.

Ariano Irpino, li 14.11.2023

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Tommaso Infante

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente Area Finanziaria, a norma dell'art 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, come riportato nella nota prot. n. 27025 del 14.11.2023.

Ariano Irpino, li 14.11.2023

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Tommaso Infante

La seduta è chiusa alle ore 19:19.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Luca Orsogna

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Concettina Romano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D.lgs. 267/2000)

Si certifica che, su conforme dichiarazione dell'impiegato addetto, copia della suesesa deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000, a partire dal 29 NOV 2023

Ariano Irpino, li 29 NOV 2023

f.to IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 del D.lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- è divenuta esecutiva il _____ essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
(art. 134, comma 3, D.lgs. 267/2000)
- è dichiarata immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell'Organo.
(art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000)

Ariano Irpino, li 29 NOV 2023

f.to IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE IL PRESENTE ATTO È PUBBLICATO ALL'ALBO
PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE AL N. REG. _____ DAL
29 NOV 2023 AL _____
ARIANO IRPINO, LI 29 NOV 2023 L'IMPIEGATO ADDETTO

Per copia conforme, ad uso amministrativo.

Ariano Irpino, li 29 NOV 2023

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line extending to the right.